|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Tfr L'abc della Riforma** |  |
|  | **a cura di Enrico Marro** |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | **1) Chi è interessato alla riforma della previdenza complementare?** Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (circa 11 milioni di persone).Sono esclusi i dipendenti pubblici,i lavoratori domestici e,in generale,chi non possiede accantonamento del Tfr comei collaboratori coordinati e continuativi o a progetto e gli autonomi   **2) Che cos'è il Tfr?** Il trattamento di fine rapporto (la "liquidazione")è la somma corrisposta dal datore al dipendente al termine del rapporto di lavoro,qualunque sia la causa che ne determina la cessazione.È in pratica una retribuzione differita nel tempo,che matura di anno in anno in relazione al lavoro prestato e alla retribuzione   **3) Come si calcola il Tfr?** Il Tfr si determina accantonando,ogni anno,una somma pari alla retribuzione lorda annua diviso per 13,5.Gli importi accantonati vengono rivalutati,al 31 dicembre di ogni anno,con l'applicazione di un tasso determinato sommando un coefficiente fisso (1,5%)e uno variabile (pari al 75%dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo fissato dall'Istat)   **4) Perché è stata varata la riforma?** Con il sistema contributivo,adottato con la legge Dini nel 1995, la pensione sarà sensibilmente più bassa dell'ultimo stipendio. Soprattutto per i più giovani. Perciò è possibile costruirsi una "seconda pensione"attraverso il versamento del Tfr al secondo pilastro  **5) Quale parte di Tfr è interessata alla riforma?** Solo il Tfr futuro.Quello maturato fino al momento della scelta resta in azienda e verrà erogato con le vecchie regole   **6) Entro quale data bisogna effettuare la scelta sul proprio Tfr?** Entro il 30 giugno 2007 per chi era in azienda al 31 dicembre 2006.Chi entra in azienda dal 1° gennaio 2007 in poi avrà sei mesi di tempo per scegliere dalla data dell'assunzione   **7) Dove finisce il Tfr di chi non sceglie entro i termini?** Non resta in azienda ma va al "secondo pilastro".Andrà infatti nel fondo negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro,o al fondo identificato con accordo aziendale,o in mancanza di uno di questi,a FondInps,il Fondo di previdenza complementare "residuale"istituito presso l'Inps (da non confondere con il Fondo di Tesoreria,dove confluirà il Tfr delle aziende con almeno 50 dipendenti)  **8) Come si effettua la scelta sul proprio Tfr?** Compilando e consegnando al proprio datore di lavoro il modello "Tfr 1"o il modello "Tfr 2" (quest'ultimo è riservato a chi è stato assunto dal primo gennaio 2007).Chi sceglie un fondo pensione deve consegnare anche copia del modulo di adesione al fondo   **9) Si può cambiare idea in un secondo tempo?** No,se è stata scelta la previdenza complementare:la decisione, in questo caso,è irrevocabile.Chi invece decide di lasciare il Tfr in azienda,può dirottarlo ai fondi in ogni momento  **10) In caso di scelta per la previdenza complementare va destinato** **tutto il Tfr o solo una quota?**  Per chi si iscrive ora alla previdenza complementare,va destinato l'intero ammontare del Tfr maturando,sempre che il lavoratore scelga di dirottare al Fondo il trattamento di fine rapporto  **11) Come si finanzia la previdenza complementare?**  Le fonti di finanziamento della previdenza complementare per un lavoratore dipendente sono rappresentate dal Tfr,dal contributo del lavoratore e da quello del datore.La riforma ha previsto che la contribuzione possa avvenire anche soltanto con il versamento del Tfr, anche se il lavoratore può scegliere di versare ulteriori contributi, oltre al Tfr.Gli accordi o i contratti collettivi possono stabilire che,se il lavoratore decide di contribuire non solo con il Tfr, ma con altre somme,il datore di lavoro è obbligato al versamento di un proprio contributo  **12) A quali forme di previdenza complementare si può destinare il proprio Tfr?**  Ai fondi negoziali (detti anche fondi chiusi),ai fondi aperti o ai Pip (Piani individuali previdenziali),sempre che abbiano ricevuto il via libera della Covip  **13) Che cos'è un fondo negoziale?**  È un fondo istituito con un accordo collettivo tra lavoratorie datori. Può rivolgersi ai lavoratori di una intera categoria contrattuale, a quelli di un'impresa o di un gruppo di imprese oppure ai lavoratori di un determinato territorio  **14) Chi amministra i fondi negoziali?**  Si tratta di soggetti giuridici autonomi dotati di propri organi: l'assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo. Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l'altra metà dai rappresentanti dei datori   **15) Chi gestisce le risorse dei fondi negoziali?**  La gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche,compagnie di assicurazione,società di gestione del risparmio);le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria;le pensioni sono generalmente pagate da una compagnia di assicurazione.L'attività dei fondi negoziali è regolata dalla Covip, che approva lo statuto del fondo,cioè il documento in cui sono elencate le caratteristiche e le regole di funzionamento  **16) Che cos'è un fondo aperto?**  È un fondo istituito direttamente da banche,compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio.L'adesione al fondo aperto può avvenire in forma individuale o collettiva,con accordi collettivi anche aziendali.Il patrimonio del fondo deve essere separato e distinto dall'attività più generale dell'organismo (banca,compagnia di assicurazione o società di gestione del risparmio)che lo promuove. La Covip approva il regolamento dei fondi aperti,cioè il documento che ne contiene le caratteristiche e le regole di funzionamento  **17) Cosa sono i «Piani individuali previdenziali»?**  Sono forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. L'adesione avviene solo su base rigorosamente individuale. Costituiscono patrimonio autonomo e separato dalla restante attività delle compagnie di assicurazione. Anche in questo caso il regolamento è sottoposto all'approvazione della Covip  **18) Bisogna per forza comunicare la volontà di tenere il Tfr in azienda?**  Sì,utilizzando i moduli "Tfr 1"o "Tfr 2".Altrimenti l'accantonamento futuro andrà alla previdenza complementare in virtù del meccanismo del silenzio assenso   **19) Che cosa accade per le aziende con meno di 50 dipendenti per chi decide di non spostare il Tfr?**  Il trattamento continua a essere gestito dal datore di lavoro   **20) Che cosa accade per le aziende con almeno 50 dipendenti per chi decide di non spostare il Tfr?**  La "liquidazione"viene versata ogni mese dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps | |  | **21) Che cosa accade quando termina il rapporto di lavoro?**  Il Tfr viene liquidato al dipendente,come in passato   **22) È ancora possibile ottenere le anticipazioni del trattamento di fine rapporto dal datore di lavoro?**  Sì. Dopo otto anni di accumulo in azienda, il lavoratore può chiedere fino al 70% del montante per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti, oppure per l'acquisto o la ristrutturazione (per sé o per i propri figli) della prima casa. Nel caso degli immobili, l'anticipazione può essere concessa anche se l'acquisto non è ancora concluso: quindi con il preliminare di compravendita, la partecipazione alla cooperativa edilizia, la costruzione dell'immobile su suolo proprio e così via. Il datore è tenuto a erogare anticipazioni ogni anno nei confronti di un massimo del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti   **23 ) È possibile ottenere dal datore di lavoro un'anticipazione del Tfr accantonato superiore al 70 per cento?**  Accordi collettivi o anche individuali possono stabilire condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste della legge, sia per quanto riguarda le percentuali dei lavoratori ammessi annualmente, sia per quanto concerne l'entità degli importi da corrispondere   **24)Quante volte posso chiedere l'anticipazione all'azienda?**  Secondo l'articolo 2120 del Codice civile,una volta sola nel corso del rapporto di lavoro. Naturalmente viene sottratta all'accantonamento del Tfr   **25 ) A chi mi devo rivolgere per le anticipazioni dell'azienda se il mio Tfr viene versato al Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps?**  Sempre e solo all'azienda, che chiederà il "rimborso" delle anticipazioni all'Inps.  **26)In che modo viene rivalutato il Tfr che non va alle forme di previdenza complementare?**  Gli importi vengono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso determinato sommando un coefficiente fisso (1,5%) e uno variabile (pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo fissato dall'Istat). Sulle rivalutazioni è prevista un'imposta sostitutiva dell'11 per cento   **27) Come viene tassato il Tfr che non va al«secondo pilastro»?**  L'aliquota media di tassazione della "liquidazione" tiene conto del reddito individuale e in genere varia dal 23 al 30 per cento. È determinata con riferimento agli anni di contribuzione e si applica sul reddito netto costituito dal totale accumulato durante il rapporto di lavoro, ridotto delle   **28) In caso di fallimento dell'azienda, che finefa il mio Tfr?**  Viene liquidato ai dipendenti con l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'Inps   **29) Se entro il 30 giugno non faccio una scelta che fine fa il mio Tfr?**  Non resta in azienda ma viene versato alla previdenza complementare,secondo il meccanismo del silenzio assenso.I datori di lavoro dovranno dirottare il trattamento maturando dei dipendenti "silenti"verso la forma previdenziale collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi,anche territoriali,a meno che non esista un accordo aziendale che prevede di destinare il Tfr a un altro fondo.Se esistono più fondi di settore,il Tfr finirà,salvo diverso accordo aziendale,a quello a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.Se tutti questi fondi non esistono,il Tfr finirà a FondInps   **30**) **Che cos'è FondInps?**  È la forma pensionistica complementare "residuale"istituita presso l'Inps,dove verrà destinato il Tfr maturando dei lavoratori "silenti"alle dipendenze di aziende che operano in settori dove non esiste il fondo negoziale e non è stato individuato alcun fondo con un accordo collettivo aziendale.FondInps non va confusa con il Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps,che non è una forma di previdenza complementare,ma la gestione nella quale confluiranno i Tfr dei lavoratori che hanno scelto di lasciare la "liquidazione"in azienda (nel caso di imprese con almeno 50 dipendenti)   **31)Si può scegliere di aderire a FondInps con i modelli "Tfr 1"o "Tfr 2"?**  No   **32 ) Quali saranno i rendimenti previsti di FondInps?**  Il Tfr maturando dei lavoratori "silenti"finirà in un "comparto garantito",in modo da garantire il capitale e fornire in aggiunta una remunerazione in linea con quella prevista per il Tfr in azienda (1,5% fisso più il 75%del tasso di inflazione Istat).Questo vale sia per FondInps che per le altre forme di previdenza complementare in cui il Tfr confluisce con il meccanismo del silenzio assenso   **33 ) Se il mio Tfr finisce a FondInps posso poi trasferirlo a un altro fondo pensione?**  Sì,dopo almeno un anno di adesione   **34)Posso invece riportare in azienda il Tfr che è finito a FondInps?**  No.Con il meccanismo del silenzio assenso il Tfr viene destinato alla previdenza complementare:la "non scelta"è irrevocabile così come la scelta per i fondi   **35) Posso versare contributi volontari a FondInps?**  Sì,nella misura e secondo le modalità determinate dal regolamento di FondInps.La decisione del lavoratore non coinvolge il datore di lavoro,che non è obbligato a versare propri contributi   **36 ) Chi amministrerà FondInps?**  Un Comitato amministratore composto da nove membri nominati dal ministero del Lavoro d'intesa con l'Economia.Dei nove membri,uno verrà nominato in rappresentanza dei due ministeri, quattro dei datori e quattro dei lavoratori   **37) Ci sono rischi di insolvenza per FondInps?**  No,perché le risorse di FondInps costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello dell'Istituto di previdenza. Sono destinate solo a pagare le prestazioni agli iscritti e su di esse non possono rivalersi i creditori dell'Inps   **38 )Come comunico al datore di lavoro la mia volontà di lasciare il Tfr in azienda o di destinarlo alle forme di previdenza complementare?**  Compilando i moduli «Tfr 1» e «Tfr 2» e consegnandoli al datore di lavoro, che dovrà rilasciare una controfirmata per ricevuta. Il modello «Tfr 1» riguarda i lavoratori assunti al 31 dicembre 2006, il modello «Tfr2» quelliassuntidal1gennaio2007. Imodulisipossono scaricare tra l'altro dal sito www.tfr.gov.it o da quello del Sole-24 Ore (www.ilsole24ore.com/tfr)   **39) Nei moduli ci sono quattro sezioni: chi deve compilare la prima?**  Innanzitutto bisogna ricordarsi di completare solo la sezione che fa riferimento alla propria situazione, lasciando le altre in bianco. La sezione 1 va compilata da chi è stato assunto per la prima volta dopo il 28 aprile 1993 e non è iscritto a un fondo pensione o è iscritto a un fondo che non prevedeva il versamento del Tfr (per esempio il «Mario Negri», quello per i dirigenti di aziende commerciali, spedizione, trasporto). Due le possibili scelte per questa sezione: destinare integralmente il Tfr a un fondo, allegando copia del modulo di adesione, oppure lasciarlo in azienda   **40 )Quali sono i lavoratori che devono compilare la seconda sezione del modulo «Tfr 1»?**  Gli iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 che, al 31 dicembre 2006, versano una parte del Tfr a una forma pensionistica complementare. Anche in questo caso le possibili opzioni sono due: confermare il versamento al fondo della quota di Tfr già a esso destinata (il resto resterà in azienda) oppure destinare tutto il Tfr a tale fondo.Chi non sceglie verserà l'intero Tfr al fondo al quale è già iscritto   **41) Chi deve invece compilare la terza sezione del «Tfr 1»?**  I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 che operano in un settore nel quale esiste un fondo di categoria al quale, però, non versano il Tfr. In questo caso le possibili scelte sono tre: lasciare il Tfr in azienda, conferirlo in parte a un fondo pensione o destinarlo integralmente a una forma di previdenza complementare (sempre allegando copia del modulo di adesione). In questo caso chi non sceglie verserà l'intero Tfr al fondo di categoria   **42**) **E chi è interessato dalla compilazione della sezione 4 del modulo «Tfr 1»?**  I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 che non sono iscritti a un fondo pensione e che operano in un settore dove non esiste un fondo negoziale o di categoria in cui si può versare il Tfr. Questa sezione può essere utilizzata anche da chi, assunto prima del 29 aprile 1993, è iscritto a un fondo pensione che non prevede il versamento del Tfr. Anche in questo caso le possibili scelte sono tre: lasciare il Tfr in azienda, destinarne una quota (almeno il 50%) a un fondo pensione o scegliere di versare tutto il Tfr ai fondi (negli ultimi due casi va allegata copia del modulo di adesione alla previdenza complementare)   **43) Che cosa si intende per portabilità?**  La portabilità è la facoltà dell'aderente di cambiare fondo trasportando, in un'altra forma di previdenza complementare, la posizione individuale; si può esercitare dopo almeno due anni di iscrizione  **44) Dopo quanto tempo posso "cambiare fondo", cioè portare il Tfr da una forma di previdenza complementare a un'altra?**  Dopo almeno due anni. Fa eccezione Fondinps, per cui la portabilità può essere esercitata dopo un anno di iscrizione  **45) Se nell'ambito della vita lavorativa cambio settore e quindi fondo di categoria, che cosa succede al mio Tfr versato al fondo?**  La posizione maturata può essere trasferita al nuovo fondo di categoria. In questo caso non vale la regola dei due anni: il lavoratore vedrà trasferita la propria posizione al nuovo fondo di previdenza proseguendo l'accantonamento senza penalizzazioni  **46) Posso decidere di tenere il Tfr nel "vecchio" fondo di categoria anche se cambio settore lavorativo?**  No  **47) Se scelgo un fondo negoziale e successivamente abbandono il lavoro dipendente avviando un'attività autonoma, posso trasferire il montante accumulato in un fondo aperto o in un Piano individuale previdenziale?**  Sì. Visto che non è più possibile contribuire al fondo negoziale per perdita dei requisiti, si può trasferire da subito il montante maturato a un fondo aperto o a un Pip  **48) In quali casi è possibile riscattare il Tfr accumulato nei fondi prima del momento del pensionamento?**  Il riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) è possibile se il periodo di disoccupazione che segue la cessazione dell'attività lavorativa è compreso tra 12 e 48 mesi o se il datore ricorre a procedure di mobilità o di cassa integrazione ordinaria o straordinaria. Il riscatto totale è invece consentito se il periodo di disoccupazione che segue la cessazione dell'attività lavorativa supera i 48 mesi o se c'è un'invalidità permanente che comporta la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Il riscatto totale non è consentito se i presupposti si verificano nei cinque anni che precedono la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione complementare. Ma in questo caso il lavoratore può chiedere l'anticipazione della pensione. I fondi possono inoltre prevedere condizioni migliorative, come il riscatto alla perdita dei requisiti di partecipazione.  **49) Quanto costa cambiare fondo?**  Ogni fondo pensione stabilisce le proprie regole: è importante informarsi prima della scelta. In ogni caso gli statuti e i regolamenti del fondo non possono contenere clausole che limitano il diritto di trasferimento. Sono inefficaci le clausole che comportano particolari costi legati al trasferimento e, di fatto, ostacolano la portabilità  **50) Cambiando il proprio fondo pensione si perde il contributo del datore di lavoro?**  Non è detto: il contributo del datore non si perde se il contratto o l'accordo collettivo di riferimento lo prevedono anche per il fondo "di arrivo"  **51) Quando è possibile ottenere la pensione complementare?**  Nel momento in cui si arriva a maturare i requisiti per la pensione pubblica, sia per il trattamento di anzianità sia per quello di vecchiaia. I lavoratori in regime retributivo conquistano la pensione di vecchiaia quando raggiungono i requisiti di età, che nel 2007 sono di 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne, assieme al requisito contributivo di 20 anni. Per la pensione di anzianità i lavoratori dipendenti devono maturare 35 anni di contributi e 57 di età (ma si prescinde dall'età se il lavoratore ha maturato 39 anni di contributi)  **52) Si può ottenere la «liquidazione» completa in un'unicasoluzione del capitale accumulato nella pensione integrativa, così come accadeva per il Tfr in azienda?**  Quando arriva il momento del pensionamento, l'iscritto al fondo riceve i soldi sotto forma di rendita. A richiesta, può chiedere il capitale (che però non può superare il 50% del montante finale accumulato). La richiesta va inoltrata al fondo di previdenza complementare a cui si appartiene al momento del pensionamento. Attenzione: il lavoratore potrà ottenere tutto il montante accumulato sotto forma di capitale se la rendita che deriva dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale. Nel 2007, l'importo annuo dell'assegno sociale ammonta a 5.061,68 euro  **53) Se cambio azienda il fondo di previdenza complementareliquida il Tfr, così come faceva l'azienda?**  No. Questa eventualità non è prevista con i fondi di previdenza complementare.  **54) Anche chi è vicino al pensionamento non ha la possibilità di ottenere il montante previdenziale complementare sotto forma di capitale?**  Chi è stato assunto prima del 29 aprile 1993 ed era iscritto a forme pensionistiche complementari prima di tale data può chiedere la liquidazione dell'intera prestazione in capitale al momento della maturazione dei requisiti per la pensione pubblica. Attenzione, però, perché in questo caso si perdono i vantaggi fiscali legati alla riforma della previdenza complementare  **55) Con la riforma cambiano le regole per il Tfr lasciato in azienda?**  No. Il trattamento di fine rapporto lasciato in azienda segue le regole di sempre: verrà liquidato al dipendente in un'unica soluzione al termine del rapporto di lavoro. Il meccanismo è lo stesso anche se a gestire il Tfr è il fondo di Tesoreria gestito dall'Inps, il che accade se l'azienda ha almeno cinquanta dipendenti: a liquidare il trattamento di fine rapporto al dipendente sarà l'impresa, che poi si rivarrà nei confronti dell'Inps senza che si instauri alcun rapporto tra il lavoratore e l'Istituto di previdenza  **56) Qual è il trattamento fiscale dei contributi versati ai fondi di previdenza complementare?**  I contributi versati dal dipendente, assieme a quelli eventualmente versati dal datore di lavoro, sono oneri deducibili fino al limite di 5.164,57 euro. Questo significa che non formano imponibile fiscale. Si tratta però di una deduzione limitata ai soli contributi, non al Tfr: questo perché il trattamento trasferito al fondo pensione non entra al momento del trasferimento nelle disponibilità del lavoratore e quindi non concorre a formare il suo reddito  **57) I contributi vengono dedotti direttamente in busta paga? Oppure il datore di lavoro invierà al dipendente una documentazione da allegare in sede di dichiarazione dei redditi con modello Unico o 730?**  La deducibilità dei contributi viene operata direttamente dal datore di lavoro in busta paga quando effettua i relativi versamenti alla forma previdenziale. La deduzione operata dal datore verrà indicata dal sostituto di imposta direttamente nel Cud. I contributi volontari al fondo pensione, se versati tramite il datore di lavoro, sono dedotti direttamente in busta paga; altrimenti verranno dedotti in dichiarazione  **58) È possibile dedurre i contributi versati nel fondo pensione di mio figlio, il quale è a mio carico**? L'iscritto a un fondo pensione può dedurre anche i contributi versati a favore di familiari a carico se il reddito di questi ultimi non supera i 2.840,51 euro. La deduzione è ammessa per l'eventuale ammontare non dedotto dai familiari a carico. La somma complessivamente deducibile dal reddito del genitore (sia per sé che per i familiari a carico) non può tuttavia superare il limite di 5.164,57 euro  **59) Come vengono tassate le rendite degli accantonamenti al fondo pensione?**  Con un'aliquota fissa dell'11% in capo al fondo.  **60) Qual è il trattamento fiscale sulle prestazioni del fondo pensione?**  Innanzitutto rendita e capitale (le due forme di prestazioni) sono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante l'accumulo (sono esclusi i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati). L'imponibile è tassato al 15%, ma l'aliquota si riduce dello 0,30% per ogni anno di adesione al fondo che eccede il quindicesimo. La riduzione massima è del 6%, quindi dopo 35 anni di iscrizione al fondo si applicherà l'aliquota del 9 per cento  **61) Come è tassata l'anticipazione dal fondo pensione per l'acquisto della prima casa?**  Con una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23% (che si applica non su tutta la somma erogata ma solo sulla parte imponibile)  **62) Qual è invece l'aliquota applicabile in caso di riscatto prima del pensionamento?**  Bisogna distinguere: nei casi previsti dalla legge (cioè disoccupazione per almeno 12 mesi, mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo) si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al fondo che eccede il quindicesimo fino a un minimo del 9 per cento. La ritenuta sale per le somme riscattate nei casi previsti dagli statuti e dai regolamenti dei fondi: in questi casi si applica il 23 per cento  **63) E le anticipazioni come vengono tassate?**  Anche qui bisogna distinguere diverse tipologie. Per le spese sanitarie il fondo applica (al netto dei redditi già assoggettati a imposta) una ritenuta al 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di adesione al fondo che eccede il quindicesimo, fino a un'aliquota minima del 9 per cento. Sugli anticipi ottenuti per acquistare o ristrutturare oppure per "ulteriori esigenze" la ritenuta applicata ha un'aliquota del 23 per cento  **64) Qual è invece la tassazione del Tfr lasciato in azienda?**  Per il trattamento che resta in azienda o finisce al fondo di Tesoreria gestito dall'Inps è prevista una tassazione separata che tiene conto del reddito individuale e in genere varia dal 23 al 35 per cento.  **65) È possibile ottenere delle anticipazioni del montante accantonato nei fondi pensione?**  Sì. La somma da anticipare viene calcolata sulla posizione individuale maturata che risulta dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento  **66) In quali casi si possono avere "anticipi" della propria posizione nel fondo pensione?**  In sostanza in tre casi: spese sanitarie urgenti, acquisto o ristrutturazione della prima casa, altre esigenze. In qualsiasi momento il lavoratore può ottenere per sé, per il coniuge o per i figli fino al 75% della posizione maturata, per sostenere spese sanitarie che riguardano terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche. Dopo otto anni di iscrizione al fondo il lavoratore può ottenere fino al 75% della posizione per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i propri figli. Infine, sempre dopo otto anni di iscrizione al fondo, è possibile chiedere l'anticipo per "ulteriori esigenze" nella misura massima del 30 per cento. Per il requisito degli otto anni di iscrizione sono considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non è stato esercitato il riscatto  **67) Durante la vita lavorativa, posso chiedere più volte ai fondi pensione anticipazioni del mio montante previdenziale complementare?**  Sì, ma non è possibile complessivamente superare il 75% del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari  **68) È possibile reintegrare nel fondo pensione le somme ottenute come anticipazione?**  Sì, in qualsiasi momento  **69) Quali sono, invece, le possibilità di avere anticipi sul trattamento se si lascia il Tfr in azienda?**  Dopo otto anni di accumulo, è possibile ottenere anticipazioni fino al 70% del Tfr maturato per spese sanitarie, terapie e interventi ritenuti necessari e straordinari, oppure per l'acquisto e la ristrutturazione (per sé o per i propri figli) della prima casa. L'anticipazione viene erogata una volta sola  **70) Posso chiedere l'anticipo della mia posizione sia al datore che al fondo di previdenza complementare?**  Sì, se il Tfr è in parte presso il datore e in parte in un fondo pensione  **71) Qual è la tassazione degli anticipi, nel caso del fondo pensione?**  Sull'anticipo concesso per spese sanitarie, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, il fondo applica una ritenuta d'imposta del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di adesione al fondo che eccede il quindicesimo (fino a un'aliquota minima del 9 per cento). Sugli anticipi per l'acquisto o la ristrutturazione della casa o per altre esigenze la ritenuta a titolo d'imposta è invece del 23 per cento  **72) In che modo vengono invece tassati gli anticipi se il Tfr resta in azienda?**  Gli anticipi di Tfr erogati dal datore sono soggetti a tassazione con gli stessi criteri stabiliti per il Tfr, salvo conguaglio al momento della cessazione del rapporto di lavoro  **73) Che cosa avviene al Tfr accantonato nelle forme di previdenza complementare se il lavoratore muore prima di maturare i requisiti per la pensione?**  La riforma prevede che l'intera posizione individuale maturata possa essere riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari indicati dal lavoratore  **74) E se non esistessero né eredi né altri beneficiari indicati dall'iscritto?**  In mancanza di questi soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo collettivo o, in caso di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con decreto del ministero del Lavoro  **75) E nel caso del Tfr in azienda? Se il lavoratore muore quando non è ancora in pensione dove finisce l'accantonamento?**  Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere le indennità di fine rapporto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza di tali soggetti si applicano le norme della successione legittima che elenca, nell'ordine, dopo il coniuge e i discendenti legittimi naturali, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato  **76) Ipotizziamo che l'iscritto al fondo pensione muoia dopo il pensionamento. La pensione è reversibile?**  Gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere la restituzione agli eredi del montante residuo o, in alternativa, una rendita calcolata in base al montante residuo. In questo caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media  **77) Più in dettaglio, come funziona la reversibilità nel sistema dei fondi pensione?**  Per ottenere da un fondo pensione una rendita reversibile ci sono tre possibili opzioni, stabilite dalla Covip per i fondi aperti ma applicabili anche ai fondi chiusi. La prima è una rendita vitalizia reversibile, che verrà percepita dall'aderente e, dopo il suo decesso, in tutto o in parte, dalla persona da lui designata. La seconda possibile opzione è la “rendita certa e poi vitalizia”: è percepita (per un certo numero di anni stabilito dal fondo) dell'aderente o, in caso di suo decesso, dalla persona da lui indicata. Se, passati gli anni stabiliti, l'aderente è ancora in vita, si trasforma in rendita vitalizia. La terza opzione è la rendita vitalizia differita: viene corrisposta all'aderente solo a partire da una data stabilita, successiva all'esercizio del diritto alla prestazione. La rendita diventa poi reversibile al momento della morte dell'iscritto  **78) Quanto costa trasformare la propria rendita individuale in rendita reversibile?**  Non esistono regole fisse, ma in genere l'importo dell'assegno mensile pagato al lavoratore che sceglie una rendita reversibile è inferiore di circa il 30% rispetto a quello corrisposto all'aderente che sceglie una rendita vitalizia “immediata”  **79) Chi materialmente, nei fondi negoziali, investe il Tfr e i contributi degli iscritti?**  La gestione delle risorse avviene attraverso convenzioni stipulate con operatori finanziari specializzati e autorizzati, come banche, Sim, Sgr e compagnie di assicurazione  **80) In che modo viene investita la liquidità?**  I gestori convenzionati investono le risorse nei mercati finanziari italiani, europei e mondiali, in strumenti come azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni. La politica di investimento viene decisa dagli organi del fondo, secondo criteri di prudenza e non seguendo finalità speculative  **81) Nei fondi esiste una sola linea di investimento?**  È possibile, e in quel caso i fondi sono detti "monocomparto". Ma è anche possibile che siano presenti linee di investimento differenziate (è il caso dei fondi "pluricomparto"). Mentre nel caso della gestione monocomparto c'è un c'è un unico portafoglio di gestione e quindi un unico rendimento per tutti gli iscritti al fondo, nella gestione pluricomparto sono presenti diversi portafogli, con differenti profili di rischio. È possibile cambiare linea di gestione durante il periodo di permanenza nel fondo  **82) In quale linea finisce il Tfr dei lavoratori "silenti"?**  In una linea di investimento che garantisca il capitale conferito, fornendo in più una remunerazione di medio-lungo periodo in linea con quella del Tfr lasciato in azienda (1,5% fisso più il 75% del tasso d'inflazione Istat)  **83) È possibile che i fondi falliscano?**  No. In caso di crisi i fondi possono essere sottoposti ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa. Nelle operazioni di amministrazione e liquidazione l'interesse di chi ha investito i propri risparmi è tutelato in modo particolare, con limitazioni per le azioni di rivalsa dei creditori. Va poi ricordato che le risorse dei fondi di nuova istituzione (fondi negoziali e aperti) affidate in gestione sono presso una banca depositaria distinta dal gestore.  **84) I nuovi assunti, quelli entrati in azienda dal 1° gennaio 2007, quanto tempo hanno per effettuare la scelta sul proprio Tfr maturando?**  Sei mesi dal giorno dell'assunzione.  **85) Come si effettua materialmente la scelta?**  Con il modello ministeriale "Tfr 2", che è diviso in tre sezioni: va compilata solo quella a cui il lavoratore appartiene. È il datore che deve consegnare il modello al dipendente al momento dell'assunzione. Il modello compilato va poi riconsegnato al datore, che deve rilasciarne una copia controfirmata per ricevuta al dipendente. Chi non esprime alcuna scelta destina il Tfr maturando ai fondi.  **86) Ma che cosa accade se ho già compilato il modello "Tfr 1" prima di cambiare azienda?**  In questo caso, non c'è alcun obbligo di compilare il modello "Tfr 2".  **87) E se nel mio caso è già scattato il meccanismo di "silenzio assenso"?**  Mi riferisco all'ipotesi di non aver scelto nel precedente semestre: in questo caso il Tfr viene automaticamente destinato alla previdenza complementare. Se cambio datore di lavoro, nel caso del silenzio assenso posso riportare il Tfr in azienda? No. La scelta per la previdenza complementare è irrevocabile, anche con il meccanismo del silenzio assenso. Se l'opzione per i fondi è già stata compiuta, il datore non ha l'obbligo di consegnare il modello "Tfr 2" al neoassunto.  **88) Chi è tenuto a compilare la prima sezione del modello?**  I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 e che non hanno aderito al secondo pilastro (o sono iscritti a un fondo che non prevedeva il versamento del Tfr). Due le possibili opzioni: conferire l'intero Tfr maturando a un fondo (allegando copia del modulo di iscrizione) oppure lasciarlo in azienda.  **89) Quali i lavoratori che dovranno invece orientarsi sulla seconda sezione del modello "Tfr 2"?**  Quelli iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 che operano in un settore nel quale esiste un fondo di categoria al quale, però, non sono iscritti. Le opzioni di questa sezione sono tre: lasciare il Tfr in azienda, destinare ai fondi una quota del trattamento fissata dagli accordi o dai contratti collettivi, conferire l'intero Tfr alle forme di previdenza complementare.  **90) E se il "vecchio iscritto" non ha un fondo negoziale?**  In questo caso dovrà compilare la terza sezione del modulo "Tfr 2", destinata appunto ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, che non sono iscritti alla previdenza complementare e che operano in un settore nel quale accordi e contratti collettivi non hanno istituito un fondo di categoria (o negoziale). Attenzione: questa sezione può essere utilizzata anche dai lavoratori il cui primo impiego risale a prima del 29 aprile 1993 iscritti a un fondo che, al 31 dicembre 2006, non prevedeva il versamento del Tfr. Anche in questo caso le possibili scelte sono tre: lasciare il Tfr in azienda, versarne una parte (non inferiore al 50%) a un fondo pensione, oppure conferire tutto il trattamento maturando alla previdenza complementare. | | |